



COPIA

COMUNE DI TAGLIO DI PO

PROVINCIA DI ROVIGO

N. **54** DEL 27-12-2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Straordinaria - Seduta Pubblica in Prima convocazione

OGGETTO

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2018 (PROPOSTA n.46 del 25-11-2019)

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **ventisette** del mese di **dicembre** alle ore **10:00**, presso questa Sede Comunale, previ avvisi scritti nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Eseguito l'appello risultano:

SIVIERO FRANCESCO	P	RUZZA SARA	P
PASETTO VERONICA	P	DUO' PATRIZIA	P
MARANGONI DAVIDE	P	MARANGONI LAILA	P
SANFELICE MICHELE	P	CHIEREGHIN SILVIA	A
FIORAVANTI ALBERTO	A	RICCHI SILVIA	P
DUO' ENRICO	A	PREGNOLATO RENATO	P
BOSCARO SILVIA	P		

Presenti **10** Assenti **3**

Assiste all' adunanza il Sig. VERONESE PIETRO Segretario Comunale.

Il Signor SIVIERO FRANCESCO in qualità di SINDACO constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri Sigg:

RUZZA SARA
DUO' PATRIZIA
RICCHI SILVIA

Invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con la Legge 30 dicembre 2018 n. 145;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 27.03.2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico (**annuale entro il 31 dicembre di ogni anno**) ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P.;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- ñ esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ñ ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 29.09.2017 avente ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 175/2016 s.m.i";

Tenuto conto che dalla deliberazione di cui al punto precedente è emerso che nessuna delle partecipazioni detenuta è da alienare e nemmeno oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20 del T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Visti gli “*Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche*” ex art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014, emanate dal Ministero Economia e Finanze, condivise con la Corte dei Conti, che forniscono chiarimenti in merito all'applicazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 175/2016 agli enti coinvolti nell'attività di monitoraggio;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A, alla presente deliberazione, redatto secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti “Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. – ricognizione partecipazione possedute al 31/12/2017”;

Dato atto che, come emerge dall'allegato A, il Comune di Taglio di Po partecipa al capitale sociale delle Società di seguito indicate, nella misura sotto precisata:

Denominazione società (PARTECIPAZIONE DIRETTA)	Quota di partecipazione
Acquevenete S.p.A.	0,18%
As2 s.r.l.	0,16%

Atteso che la Società Acquevenete S.p.A., nata con atto notarile del 9.11.2017 dalla fusione per incorporazione di Polesine Acque S.p.A. in Centro Veneto Servizi S.p.A. (CVS), detiene le seguenti partecipazioni societarie:

Denominazione società (PARTECIPAZIONE INDIRETTA)	Quota di partecipazione società/organismo tramite
Centro Veneto Gestione Acque s.r.l. (C.V.G.A.)	100%
Viveracqua s.c.a.r.l.	11,84%
Pronet s.r.l. in liquidazione	15,96%

Considerato che Il comune non può autonomamente assumere alcuna determinazione in ordine alle suddette partecipazioni, trattandosi di società alle quali, indirettamente, partecipa unitamente agli altri comuni soci di Acquevenete S.p.A.;

Rilevato che all'Assemblea dei soci del 28.04.2015, la società tramite, preso atto di alcune criticità, deliberava di dare attuazione al piano di razionalizzazione in ossequio alle disposizioni di cui alla legge nr. 190/2014 nonché agli indirizzi emersi in occasione della discussione medesima, decidendo di procedere alla dismissione delle seguenti società:

NE-T BY TELERETE NORDEST S.R.L.	<p>- Dismissione.</p> <p>- Attività svolte: Alienazione della partecipazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Procedura ad evidenza pubblica; • Conclusione alienazione della partecipazione – atto notarile rep. N. 62.949, racc. n. 21.162 del 31.07.2018 verso il corrispettivo di € 131.143,76. <p>- Motivazioni: L'attività non è riconducibile ai vincoli di cui all'art. 4, comma 1, in quanto, pur gestendo un servizio di interesse generale, non è strettamente necessaria per il perseguimento di finalità istituzionali né proprie, né della partecipata CVS.</p>
PRONET S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	<p>Dismissione.</p> <p>- Attività svolte: Si sono concluse le procedure da parte di Acquevenete; si è in attesa del bilancio finale di liquidazione e del piano di riparto. La conclusione della procedura era stimata entro il 31.12.2018.</p> <p>- Motivazioni: La società è già stata posta in liquidazione.</p>
VENETO ENERGIE S.P.A.	<p>Dismissione.</p> <p>- Attività svolte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Procedura ad evidenza pubblica andata deserta. • Conclusione alienazione della partecipazione a seguito di negoziazione diretta – atto notarile rep. N. 63.196, racc. n. 21.313 del 15.10.2018 verso il corrispettivo di € 99.726. <p>- Motivazioni: Pur rientrando l'attività prevalente nell'ipotesi di cui all'art. 4, comma 7, i Comuni soci di CVS hanno deliberato di dismettere la partecipazione in quanto non strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali né proprie, né della partecipata CVS.</p>

Considerato che nel corso del 2018 la Società Acquevenete S.p.A. ha provveduto in data 31.07.2018 e in data 15.10.2018 rispettivamente alla dismissione della Società NE-T (By telerete Nordest) s.r.l. e della Società Veneto Energie S.p.A., che non vengono pertanto inserite nella ricognizione delle partecipazioni societarie oggetto di deliberazione;

Tenuto conto che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun

aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente/Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Uditi gli interventi che di seguito sinteticamente si riportano:

Prima dell'inizio della discussione escono temporaneamente i Consiglieri Marangoni Davide e Pasetto.

Il Sindaco: si fa un'analisi delle partecipazioni del Comune di Taglio di Po; per quel che riguarda sia AS2 che Acque Venete le partecipazioni sono da mantenere. Acque Venete ha, a sua volta, altre partecipazioni.

Rientra il consigliere Marangoni Davide.

Il consigliere Pregnotato: votiamo a favore del punto all'ordine del giorno.

Approfitto per chiedere che fine fa il CONSVIPO.

Il Sindaco: in questo Piano non è compreso il CONSVIPO: C'è stata l'assemblea lunedì 23 ed il sottoscritto è stato "defenestrato".

Rientra il consigliere Pasetto.

Prosegue il Sindaco: il socio di maggioranza ha deciso di togliere l'incarico come predetto dall'assemblea, per essere poi lui Presidente dell'assemblea.

Io ho posto all'o.d.g. la cessazione dell'ente. E' stato nominato il Presidente Dall'Ara. Adesso spetta a lui nominare il nuovo C.d.A. Non ho idea di come andrà a finire l'Ente. Quando si porta in liquidazione un ente si sa quando inizia, ma non quando finisce.

CONSVIPO non sta creando debiti. Se non si fanno piani rischia di creare dei problemi. Le acquisizioni debitorie sono il mutuo per la sede ed il mutuo per il fotovoltaico. Mutuo unico suddiviso tra vari impianti. Per l'impianto che produce meno è stata sovrastimata la produzione. Molti Comuni non hanno aderito alla manifestazione. Siamo in attesa che un nuovo Presidente decida.

Esaurita la discussione, non essendovi altri interventi, si passa alla votazione.

Con voti Favorevoli: 10, contrari 0, astenuti 0;

DELIBERA

- Che la presente delibera sostituisce integralmente la precedente n. 45 del 19-12-2019 con medesimo oggetto
- Di approvare l'allegato A, alla presente deliberazione redatto secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti avente ad oggetto: "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al

Censimento delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.Lgs. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014”;

- di procedere all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo;
- di incaricare i competenti Uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
- di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
- che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;
- che la deliberazione della Giunta comunale citata e la presente deliberazione consiliare vengano pubblicate nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale.
- di dichiarare con voti favorevoli 10 unanimi il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1°, DEL D.LGS 18.8.2000, N.267

OGGETTO

**REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 19
AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE
AL 31.12.2018 (PROPOSTA n.46 del 25-11-2019)**

Parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica

Il Responsabile del servizio
F.to Barbon Giovanna

Parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile

Il Responsabile del servizio
F.to Barbon Giovanna

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

Il Presidente
F.to SIVIERO FRANCESCO



Il Segretario Comunale
F.to VERONESE PIETRO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 D.LGS 18.8.2000 N. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 23-01-2020 all'Albo on-line ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Li 23-01-2020



Il Vice Segretario Comunale
F.to RODELLA CINZIA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li 23-01-2020

Il Vice Segretario Comunale
Rodella dott.ssa Cinzia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(ART. 134 COMMA 3 D.LGS 18.8.2000 N. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo on-line del Comune per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell' art. 134 del 18 agosto 2000, n. 267.



Il Vice Segretario Comunale
F.to RODELLA CINZIA